

<<

Protocollo N.

In data

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.

All'ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Alla CO.GE.PO. S.r.l.
cogeposrl@arubapec.it

OGGETTO : Richiesta autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi – impianto sito in Zona Industriale Trinità nel Comune di Montorio al Vomano. Richiesta integrazioni.

In riferimento alla nota n. 354457 del 03.09.2021, acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data con n. 17852, con la quale codesto Servizio ha indetto la Conferenza dei Servizi ex art. 14, Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto specificata, si rappresenta quanto di seguito riportato.

La CO.GE.PO. S.r.l. effettua l'attività di recupero rifiuti inerti in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ex Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Montorio al Vomano mediante provvedimento conclusivo prot. n. 2997 del 01/03/2014, con produzione di materie prime secondarie/prodotti conformi alle specifiche previste, per le varie tipologie, dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'art. 184 – ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 3 dispone che: *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*

e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*”

È evidente che nel caso dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come previsto al comma 4 del succitato articolo, non trovi applicazione il D.M. 05.02.1998 e s.m.i., pertanto la CO.GE.PO. S.r.l. per le operazioni di recupero dalle quali esitano rifiuti cessati, deve fornire le informazioni che consentano di definire i criteri di cui alle voci dalla a) alle e) sopra elencati, in maniera tale da soddisfare le condizioni di cui all'art. 184 -ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nella relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, seppure si richiama pedissequamente il comma 3 dell'art. 184 - ter, non sono riportate le informazioni in base alle quali è possibile determinare criteri specifici, che consentano di definire le condizioni necessarie a verificare quando i rifiuti cessano di essere tali.

Tra l'altro, sempre dalla relazione tecnica, per i gruppi “Rifiuti inerti” e Terre e rocce”, si rileva che per i materiali esitanti dalle operazioni di recupero R5, la conformità è riferita a una non meglio precisata “*Normativa vigente*”.

Nondimeno, si ritiene che per alcuni rifiuti appartenenti al gruppo “Rifiuti inerti”, in particolare quelli contraddistinti con gli EER 010409 e 191209, l'attività di recupero indicata non sia appropriata, così come si ritengono inappropriate l'attività e l'operazione di recupero prevista per “Terre e rocce”.

Per quest'ultimo gruppo, tra l'altro, si ritiene poco probabile la definizione di criteri che consentano di verificare quando tali materiali cessino di essere rifiuti.

Tanto premesso, ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Ente, è necessario che la ditta produca una relazione tecnica integrativa con riportate tutte le informazioni necessarie a definire la procedura cosiddetta “caso per caso” di cui al comma 3 dell'art. 184 - ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Come già evidenziato in altra occasione, si ritiene necessario che le conferenze dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, siano svolte in modalità sincrona, in modo che sia assicurato un confronto diretto tra gli Enti e i richiedenti l'autorizzazione.

Distinti saluti.

per IL DIRIGENTE
Il Responsabile del Procedimento
Luigi Guerrini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.